E' VALIDO IL TESTAMENTO OLOGRAFO REDATTO DA PERSONA AFFETTA DA DEMENZA SENILE

La Corte di Cassazione (sentenza del 30.09.08 n. 24301) interviene sull'argomento con la sentenza ripo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Deceduta in (OMESSO) Ba.Lu. Vi. il (OMESSO) all'eta' di 86 anni, i suoi beni furono devoluti, in base a
Cio' premesso il reverendo Sa.An., altro cugino della defunta, con atto di citazione notificato il 13.9.1994
L'attore deduceva che la donna, cui era legato da grande affetto, negli ultimi anni della sua vita aveva sr

Sa.Ga., costituendosi in giudizio, contestava il fondamento della domanda di cui chiedeva il rigetto.

Deceduto nel corso del giudizio l'attore, a questo subentrava la sua erede Sa.Ma. Mi..
Con sentenza del 2.5.2001 il Tribunale di Lucera rigettava la domanda attrice.
Proposta impugnazione, da parte di Sa.Ma. Mi., cui resisteva Sa.Ga., la corte di Appello di Bari con sent
Per la cassazione di tale sentenza Sa.Ga. ha proposto un ricorso articolato in un unico motivo, cui Sa.M

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo formulato il ricorrente, denunciando violazione dell'articolo 591 c.c., censura la sente
Il Sa., in particolare, assume che il certificato redatto dal dottor Ru., medico curante della Ba., evidenzia
Il ricorrente aggiunge poi che la Corte territoriale ha travisato la deposizione della testa Ca. assumendo

Il ricorrente inoltre reputa irrilevante la deposizione del teste C. in ordine alla circostanza che la Ba. gli a
Infine il Sa. sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che spettava all'esponente provar

La censura e' infondata

La sentenza impugnata ha anzitutto affermato che il certificato medico redatto dal dottor Ru. il (OMESS

La Corte territoriale ha quindi concluso che la Sa. aveva provato la sussistenza di uno st
Alla luce di tali considerazioni deve rilevarsi che il Giudice di Appello ha fornito una esauriente indicazio

D'altra parte il ricorrente con la censura in esame si limita a prospettare un diverso apprezzamento delle
All'esito quindi della accertata incapacita' di intendere e di volere di natura permanente della Ba. la Cort
Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 100,00 per spese e di euro 2.00